

# È quanto prevede il decreto legislativo n. 231/02 attuativo della direttiva europea n. 2000/35/Ce

## Stop alle parcelle pagate in ritardo

### Il professionista applicherà interessi di mora come l'impresa

DI ANTONIO CICCIA

Alti ai ritardi nei pagamenti ai professionisti. Se il committente salta la scadenza contrattuale o comunque trascorsi trenta giorni dal ricevimento della fattura, allora dovrà al professionista interessi di mora molto alti (tasso banca centrale europea maggiorato di sette punti). Il decreto legislativo 231/2002, che attua la direttiva 2000/35/Ce sulla lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, equipara i professionisti alle imprese.

Ma da ciò non può derivare un generale riconoscimento delle figure professionali quali imprenditori.

In ogni caso dalla predetta equiparazione il professionista potrà trarre vantaggio solo nei rapporti con altre imprese o con la pubblica amministrazione, non con i consumatori.

Ma vediamo di approfondire l'argomento.

Il decreto legislativo 231/2002 protegge i creditori di somme di denaro a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce o per la prestazione di servizi. In particolare, sono previsti alti interessi di mora in caso di ritardo nei pagamenti e si vieta la stipulazione di clausole contrattuali gravemente inique ai danni del creditore. Tutto ciò con riferimento ai contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002. Ma vediamo a chi si applicano le nuove disposizioni.

L'articolo 1 del decreto legislativo 231 rende applicabili le novità a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

E rientrano nelle transazioni commerciali tutti i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

Il decreto definisce anche il concetto di imprenditore: si considera tale ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata ma anche ogni soggetto che esercita una libera professione.

Anche chi esercita una libera professione dunque potrà avvantaggiarsi del sistema di tutela del decreto legislativo 231/2002.

Devono però essere rispettati tutti gli altri requisiti. In particolare deve trattarsi di transazioni commerciali e cioè di rapporti tra imprenditori (e quindi anche tra professionisti) o tra professionisti e pubblica amministrazione.

Una transazione tra professionista e consumatore è sot-

tratta al campo di applicazione del decreto legislativo 231/2002.

A questo punto bisogna però rifuggire dalla tentazione di utilizzare il decreto 231/2002 per sostenere la completa equiparazione dei professionisti a imprese.

Un argomento questo spinosissimo con riferimento alle questioni antitrust, alla legittimità dei tariffari, alla funzione stessa degli ordini professionali.

Ma dal decreto legislativo 231/2002 non si possono trarre argomenti, in quanto la direttiva, di cui il decreto è attuazione, sul punto è categorica. Nelle premesse della direttiva 2000/35/Ce, al «considerando» n. 14 testualmente scrive: «Il fatto che le professioni liberali ricadano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non comporta per gli stati membri l'obbligo di trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva».

Insomma le professioni possono trarre dalla direttiva solo benefici e non un attentato al proprio status.

Potranno, dunque, i professionisti avvalersi della tutela giudiziale per reagire contro termini di pagamento o inte-

ressi di mora, contrattualmente pattuiti, gravemente iniqui per le ragioni del professionista.

Il giudice adito, anche d'ufficio, ricondurrà il contratto ai termini legali e comunque all'equità.

Anche per i liberi professionisti, inoltre, potrà scattare la tutela degli interessi collettivi di cui all'articolo 8 del decreto 231 del 2002.

In base a tale disposizione le associazioni di categoria dei liberi professionisti presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono rivolgersi al giudice per ottenere l'inibitoria all'uso di clausole inique e per ordinare ai trasgressori di ripristinare la corretta prassi.

Pertanto anche gli organismi di categoria potranno attivare a sostegno degli appartenenti controlli e monitoraggi sui termini di pagamento praticati, anche al fine di avviare azioni giudiziarie.

Peraltro va anche ribadito che il singolo professionista potrà far valere le proprie ragioni in autonomo giudizio. In materia va sottolineato che l'ordine dei giornalisti si è già mosso segnalando come la normativa possa essere fruita dai giornalisti cosiddetti free lance. (riproduzione riservata)

#### Per chi scattano le nuove disposizioni

##### SOGGETTI CONVOLTI

- imprese private
- imprese pubbliche
- imprese individuali
- imprese collettive
- pubbliche amministrazioni
- professionisti

##### DEFINIZIONE DI IMPRESA

- soggetto esercente attività economica organizzata
- soggetto esercente una libera professione

##### ATTENZIONE:

- i professionisti sono equiparati alle imprese solo ai fini della disciplina del termine dei pagamenti
- per altri fini lo status del libero professionista è autonomo rispetto alle imprese

##### DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Stato
- Regioni
- Province autonome di Trento e di Bolzano
- Enti pubblici territoriali e loro unioni
- Enti pubblici non economici
- Ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, con finalità d'interesse generale, non avente carattere industriale o commerciale, finanziato in modo maggioritario da enti della PA, o sottoposto al controllo o i cui componenti degli organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono designati, almeno al 50%, da soggetti pubblici

##### SOGGETTI ESCLUSI

- consumatori

#### Dopo mesi di perdita di tempo

## Processo Previti, tutto torna alla Cassazione

La Cirami è praticamente approvata. La correzione apportata dal senato (consiste solo nella sostituzione di un numero riferito a un articolo del codice) sarà certamente avallata dalla camera, tanto più che non è neppure ipotizzabile l'opposizione dell'Ulivo (che, infatti, a palazzo Madama ha votato a favore dell'emendamento).

A questo punto si può arrischiare una previsione sull'attendibile evoluzione della scacchiera a quattro punte che caratterizza il fronte del legittimo sospetto.

Posso sbagliare, ma sono convinto che la Consulta non entrerà nel merito del testo del codice. I giudici della Corte sanno che la Cirami è ormai approvata, e non ha senso comune che, respingendo l'eccezione di incostituzionalità, avallino una norma ormai già sostituita, e ne ha ancor meno che, accogliendola, annullino una legge ormai abrogata, tanto più che la nuova si applica anche ai processi in corso.

La Corte restituirà quindi gli atti alla Cassazione, chiedendole di confermare o meno la rilevanza della questione.

Ovviamente la rilevanza è venuta meno per le ragioni già ricordate, e la Corte sopra dovrà entrare nel merito del pre-

sunto legittimo sospetto, stabilendo quindi, nel processo contro Previti e altri, se nel tribunale di Milano si respiri davvero quell'aria di parzialità, di persecuzione e comunque di sospetto che è stata denunciata.

A loro volta i giudici di Milano, in forza della nuova legge (ma solo quando sarà formalmente in vigore, cioè dopo la pubblicazione sulla Gazzetta), si fermeranno, non potendo più arrivare alla sentenza di merito se prima la Cassazione non avrà respinto la richiesta di remissione. Del resto, il presidente del tribunale ha già annunciato tale intenzione, e non c'è motivo di pensare che non vi si atterra.

In definitiva, senza voler apparire irrispettosi, sembra il gioco dell'oca: dopo mesi di liti e di discussioni tutto torna alla casella di partenza, alla Cassazione cioè che, probabilmente, già dall'inizio doveva deliberare sulla legittimità e fondatezza della richiesta di remissione alla luce del testo ancora in vigore del codice, e che lasciava ben poche speranze agli imputati.

Non c'erano infatti, né ci sono, gravi situazioni locali che compromettano la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero la libertà

di determinazione dei giudici e delle parti, e di conseguenza il processo poteva e doveva celebrarsi a Milano dove è cominciata. Questa era la regola fissata dal codice, e questa era la sola figura di legittimo sospetto possibile prima della Cirami.

Oggi la decisione davanti alla Cassazione si focalizzerà soprattutto sul concetto di legittimo sospetto stabilito dalla nuova legge, ma recuperato dal vecchio codice e dalla legge delega del nuovo.

È notoriamente una formula vaga, quasi inafferrabile, comunque di difficilissima definizione. Proprio per questo è stata bandita dal codice. Oggi ritorna in vigore, e tocca alla Cassazione delinearne gli esatti confini.

Inutile arrischiare pronostici. Mi limito solo a dire che la discussione che si aprirà inevitabilmente sul merito non giova affatto alla credibilità generale della magistratura, e soprattutto non al prestigio della magistratura milanese, ma neppure giova alla credibilità della politica della giustizia.

Ma non ci sono rimedi possibili. La giustizia dovrà vivere un altro momento difficile, dopo i tanti del passato e di oggi. (riproduzione riservata)

Ennio Fortuna

#### Sommario G.U.

Gazzetta Ufficiale di venerdì 25 ottobre 2002

#### LEGGI E ALTRI ATTI NORMATIVI

Legge 27/9/2002, n. 233. Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituite da un accordo tra il governo della repubblica italiana e il governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000.

Legge 23 ottobre 2002, n. 234. Conversione in legge del decreto legge 2 settembre 2002, n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'editoria.

#### ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della repubblica  
Decreto del presidente del senato della repubblica 22 ottobre 2002. Piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del senato della repubblica, di cui alle elezioni del 15 maggio 2001.

Gazzetta Ufficiale n. 252 di sabato 26 ottobre 2002

LEGGI COSTITUZIONALI  
Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1. Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.